



**CAMPIONATI DI CALCIO AMATORIALE
PROVINCIA DI PIACENZA
*STAGIONE SPORTIVA 2015/2016***

**NORME DI PARTECIPAZIONE
Regolamento Campionato
CALCIO A 5**

L'attività sportiva di Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. si fonda sul principio dell'amatorialità del gioco del calcio che deve essere rispettato e sviluppato in tutte le sue forme, facendo cardine sui valori di solidarietà e lealtà, rifiutando, attraverso una concreta prevenzione, qualsiasi forma di violenza fisica o morale, favorendo uno sviluppo tecnico e organizzativo, con la possibilità di "fare calcio" svincolato dai rigidi schemi di natura burocratica, garantendo la certezza dell'applicazione dei regolamenti e delle norme in genere.

ARTICOLO 1. FORMULA DEL CAMPIONATO

Calcio Amatoriale Italiano A.S.D. (di seguito "CAI" o "Comitato Organizzatore") organizza un campionato di calcio a 5 di natura amatoriale. Il campionato, denominato Campionato Provinciale di Piacenza di Calcio a 5 LNCA 2015-2016 (di seguito "Campionato Provinciale LNCA"), prevede la suddivisione in due tornei: il Torneo di Apertura, con inizio nel mese di settembre 2015 e termine nel mese di dicembre 2015, e il Torneo di Clausura, con inizio nel mese di gennaio 2016 e termine nel mese di maggio 2016. Entrambe i tornei sono strutturati in due fasi: Regular Season e Play Off. Le Squadre sono suddivise in distinte categorie (i.e., Golden League e Silver League) sulla base dei risultati sportivi raggiunti al termine della scorsa stagione sportiva. Per la formulazione delle classifiche in caso di parità di punti si tiene conto degli scontri diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti scontri diretti, differenza reti scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in generale, fair play, sorteggio.

ARTICOLO 2. PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Provinciale LNCA ha inizio il 5 ottobre 2015 e si conclude nel mese di maggio 2016.

ARTICOLO 3. SVOLGIMENTO DELLE GARE

La durata delle gare viene stabilita in due tempi di 25 minuti ciascuno con intervallo non superiore a 5 minuti. Potranno partecipare alle gare ed essere inseriti nella distinta di gara un massimo di 12 Giocatori per squadra, più tre Dirigenti/Tecnici e un medico provvisto di documento che ne attesti la professione. Al campionato si applicheranno le regole di giuoco emanate dalla F.I.G.C. (disponibili all'indirizzo <http://www.figc.it/it/98/3821/Norme.shtml>) salvo le eccezioni previste nel presente Regolamento.

ARTICOLO 4. CALENDARIO

Comma A) Variazioni di data ed orario

Il Comitato Organizzatore si riserva di variare orari e giorni delle gare per insindacabili ragioni organizzative, avvisando per tempo le Squadre.

Comma B) Anticipi e/o posticipi

La Squadra che ha necessità di anticipare o posticipare una gara deve trovare l'accordo con la Squadra avversaria, dopo che il Comitato Organizzatore abbia dato disponibilità allo spostamento. Entrambe le Squadre devono confermare l'accettazione dello spostamento alla data prefissata tramite e-mail da inviare al

Comitato Organizzatore (l'e-mail devono pervenire al Comitato Organizzatore entro e non oltre le ore 17:00 del venerdì della settimana antecedente la gara). Per ogni richiesta è addebitata alla Squadra richiedente la tassa di € 50,00. Possibilmente la gara deve svolgersi nella medesima settimana, salvo evidenti impedimenti. Non sono presi in considerazione richieste di variazione gara nelle fasi di Play Off.

Comma C) Rinvio e/o sospensione

Il Comitato Organizzatore, in presenza di cause di forza maggiore, ha il diritto/dovere di rinviare a data da destinarsi le gare in programma, dandone comunicazione alle Squadre interessate che, comunque, possono chiedere informazioni o conferme presso il Comitato Organizzatore. Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà delle Squadre. Il Comitato Organizzatore ha altresì il diritto di rinviare le gare che cadono in calendario in giorni o periodi che prevedono manifestazioni di rilevante interesse pubblico, locale o nazionale.

Comma D) Recupero gare sospese o rinviate

Le Squadre interessate possono trovare di comune accordo la data per lo svolgimento delle gare non disputate entro un periodo di tempo stabilito dal Comitato Organizzatore. In mancanza di accordo tra le parti, il Comitato Organizzatore fissa d'ufficio la data, l'ora e la località dell'incontro.

Comma E) Impraticabilità del campo

La praticabilità del terreno di gioco è decisa esclusivamente dal D.d.G. designato, il quale, alla presenza dei due capitani delle Squadre ne decide la sospensione o il rinvio. La sospensione della gara è a insindacabile giudizio del D.d.G. o del Comitato Organizzatore. Le variazioni di gara vengono confermate sul Comunicato Ufficiale. Le Squadre hanno il dovere di presentarsi in campo, presentare la distinta di gara al D.d.G. che procede all'identificazione dei Giocatori elencati, anche non in tenuta di gioco, fatto salvo comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore che devono pervenire entro le ore 17.00 del giorno di gara. Le Squadre che non dovessero ottemperare a quanto sopra, incorrono nelle sanzioni previste (vedi Artt. 20 e 24). In caso di impraticabilità evidente il Comitato Organizzatore avvisa per tempo (entro le ore 17.00) i Responsabili delle Squadre che, in questo caso, sono sollevati dal doversi presentare sul campo di gioco.

Comma F) Problematiche sui campi

In caso di interruzione del gioco a causa di problematiche relative al centro sportivo (e.g., inagibilità del terreno di gioco dopo l'inizio regolamentare, spegnimento luci) l'incontro viene recuperato in data da fissarsi, ripartendo dal minuto della sospensione e dal risultato conseguito fino a quel momento. Le ammonizioni e le espulsioni vengono considerate valide nel corso del recupero.

ARTICOLO 5. TESSERAMENTO

Comma A) Giocatori

Le Squadre, rappresentate dal proprio Responsabile di Squadra, per partecipare al Campionato Provinciale LNCA hanno l'obbligo di richiedere il tesseramento dei propri Giocatori. Il tesseramento ha validità per una stagione sportiva, a partire dalla data di validazione fino al 31 agosto 2016. L'età minima richiesta per il tesseramento è di 16 anni. Ogni Squadra può tesserare un numero illimitato di Giocatori durante le finestre di tesseramento. I giocatori possono essere contemporaneamente tesserati per una sola Squadra partecipante al Campionato Provinciale LNCA (i.e. Calcio a 11). La prima finestra di tesseramento inizia il 1 settembre 2015 e chiude il 16 novembre 2015; le date della seconda finestra di tesseramento vengono comunicate entro il 31 dicembre 2015 dal Comitato Organizzatore. Durante il campionato possono essere trasferiti Giocatori tra le Squadre solo durante le finestre di tesseramento.

Comma A-bis) Esclusioni

Non potranno essere tesserati al Campionato Provinciale CAI giocatori che risultano tesserati per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di (i) calcio a 5 di Serie C1 e categorie superiori; e di (ii) calcio a 11 di Prima Categoria e categorie superiori (compresa la categoria Giovanile Juniores Nazionale e tutte le Categorie Giovanili Professionistiche). Verrà tuttavia data la possibilità ad ogni squadra di tesserare:

- Giocatori che risultano "tesserati" per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di Prima Categoria di Calcio a 11 (di seguito "Giocatori F.I.G.C. Liberi di Prima").
- Giocatori che risultano "tesserati" per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di Serie C1 di Calcio a 5 (di seguito "Giocatori F.I.G.C. Liberi di C1").

Nella distinta di gara potranno essere presenti al massimo n. 3 Giocatori F.I.G.C. Liberi tra Prima Categoria di Calcio a 11 e C1 Calcio a 5. I Giocatori che risultano impiegati per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. Juniores dilettanti regionali ovvero provinciali sono equiparati ai Giocatori "tesserati" per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. di Seconda e Terza Categoria. Per Juniores si intendono i tesserati nati dal 1-1-1996 in poi. Per *tesserati* a Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. si intendono i Giocatori che prendono parte a gare di campionato. Un Giocatore che risulti formalmente tesserato per una Società partecipante ai campionati F.I.G.C., senza effettivamente farne parte (pertanto senza giocare), deve presentare una lettera sottoscritta da parte della Società F.I.G.C. di pertinenza (cd. manleva) dichiarante che il Giocatore per la stagione sportiva 2015/2016 non è impiegato e non disputerà gare di campionato nelle categorie F.I.G.C. non consentite, nonostante risulti ancora tesserato per la stessa squadra F.I.G.C. Fino al ricevimento di tale dichiarazione, il Giocatore è sospeso e non può prendere parte alle gare valide per il Campionato Provinciale LNCA. Un Giocatore che acquisisce nel corso della stagione lo status di Giocatore F.I.G.C. Libero o di Giocatore F.I.G.C. Over ovvero sia svincolato dalla Società F.I.G.C. per la quale risultava già tesserato, può essere regolarmente tesserato per le Squadre partecipanti al Campionato Provinciale LNCA solo dopo la presentazione di documento attestante l'avvenuto svincolo o trasferimento. Un Giocatore che viene tesserato nel corso dell'anno in

una squadra F.I.G.C. è inibito dal partecipare al Campionato Provinciale LNCA dal momento in cui sia impiegato (i.e. entri in campo) in almeno una partita ufficiale con la propria squadra F.I.G.C. di appartenenza, a meno che non benefici di una delle esclusioni sopra previste. Ai fini del presente articolo ha valenza lo status di tesseramento F.I.G.C. in vigore al momento in cui il Giocatore è prende parte alle gare valide per il Campionato Provinciale LNCA.

Comma A-ter) Controlli

Le decisioni in merito alle posizioni dei Giocatori sono prese ad esclusiva discrezione del Giudice Sportivo. Il Comitato Organizzatore, il Giudice Sportivo e l'Ufficio Tesseramenti effettuano controlli sulle posizioni di tesseramento dei Giocatori. Anche le Squadre possono inviare tramite e-mail al Comitato Organizzatore delle segnalazioni o reclami ufficiali circa la presunta posizione irregolari dei Giocatori (vedi Art. 22). Le segnalazioni sono prese in considerazione solo se viene presentata una documentazione che attesti la prova dell'effettiva irregolarità. Una volta iniziata la fase di Play Off non è più possibile segnalare posizioni irregolari relative a partite della Regular Season. Durante la fase di Play Off, le eventuali posizioni irregolari dei tesserati non hanno carattere retroattivo per i turni precedenti.

Comma B) Dirigenti - Tecnici

Solo i Dirigenti e i Tecnici tesserati possono partecipare all'attività della Squadra. I Dirigenti ed i Tecnici, durante la stagione sportiva, non possono far parte di altre Squadre all'interno dello stesso campionato. I Dirigenti ed i Tecnici possono essere contemporaneamente tesserati anche per Società partecipanti ai campionati F.I.G.C. Possono andare in panchina, oltre ai Giocatori di riserva, un massimo di n. 3 Dirigenti/Tecnici tesserati, più eventuale un Medico (munito di tessera che attesti la professione).

Comma C) Modalità per il tesseramento

Il Responsabile di Squadra deve compilare sul sito web del CAI (www.caisoccer.it) la richiesta di tesseramento per tutti i Giocatori della Squadra, completa in ogni sua voce, caricando anche copia digitale (e.g., scansione, foto) della visita medica. Il tesseramento si perfeziona con l'approvazione dell'Ufficio Tesseramenti previa corresponsione della tassa di tesseramento e caricamento sul sito web del CAI della copia digitale della visita medica unitamente al deposito presso il Comitato Organizzatore (ovvero l'invio per e-mail di una copia scansionata) della richiesta di tesseramento (cd. liberatoria) sottoscritta dal Giocatore che richiede il tesseramento.

ARTICOLO 6. IL RESPONSABILE DI SQUADRA E DIRIGENTI/TECNICI

Il Responsabile di Squadra rappresenta la Squadra nei confronti del Comitato Organizzatore, del D.d.G., della Squadra avversaria e si preoccupa del rispetto ai regolamenti e della condotta dei propri tesserati. Il Responsabile di Squadra detiene la titolarità sportiva della Squadra e ne può liberamente disporre. Il Responsabile di Squadra deve essere regolarmente tesserato per la stagione in corso. Non possono accedere nel rettangolo di gioco i Dirigenti/Tecnici non tesserati. Il Responsabile di

Squadra ha il dovere di presentare al D.d.G., entro 10 minuti dall'inizio della gara, la distinta di gara (emessa dal sito web del CAI, www.caisoccer.it) in duplice copia, completa di tutti i dati richiesti unitamente ai documenti di identità dei Giocatori e dei Dirigenti/Tecnici. Il Responsabile di Squadra della squadra ospitante (prima nominata) deve provvedere al ricevimento e alla sistemazione dei D.d.G. e della Squadra avversaria. Si preoccupa per buona norma, di fornire durante l'intervallo una bevanda ai D.d.G. e ai componenti della squadra ospite. In assenza del Responsabile di Squadra, la carica viene ricoperta da altri Dirigenti/Tecnici tesserati ovvero, anche in assenza di tali, dal capitano della Squadra, con i relativi obblighi.

ARTICOLO 7. COPERTURA ASSICURATIVA E CERTIFICATO MEDICO

Le Squadre e i propri tesserati, all'atto della richiesta di tesseramento, contraggono una copertura assicurativa, le cui condizioni sono contenute nei documenti inviati via e-mail alla Squadra all'atto dell'iscrizione e presenti sul sito web del Comitato Organizzatore (www.caisoccer.it). Le Squadre e i vari soggetti tesserati possono, come consigliato dal Comitato Organizzatore, contrarre privatamente altre polizze assicurative, avvalendosi di istituti assicurativi convenzionati o di propria preferenza. L'attività sportiva di CAI è organizzata sotto l'egida di A.S.I. - Associazioni Sportive e Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva Nazionale. A.S.I. è responsabile di fronte alle Squadre affiliate e ai tesserati esclusivamente per quanto previsto dall'assicurazione contenuta nel tesseramento. È, pertanto, fatto obbligo al Responsabile di ogni Squadra di richiedere ai propri Giocatori il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Il certificato d'idoneità, in corso di validità per la durata della competizione, deve essere consegnato in originale al Comitato Organizzatore entro 15 giorni dall'avvenuto tesseramento.

ARTICOLO 8. RINUNCIA O RITIRO DAL CAMPIONATO - ESCLUSIONE PER MOTIVI DISCIPLINARI

Comma A) Rinuncia

La Squadra che rinuncia alla disputa di una gara subisce la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, oltre l'ammenda prevista (vedi Art. 24) e, su decisione del Giudice Sportivo, della penalizzazione di un punto in classifica (salvo quanto previsto dall'Art. 22). La Squadra che si ritira a gara iniziata (non per cause di forza maggiore), oltre alle sanzioni previste, viene sanzionata con una inibizione al Responsabile di Squadra o al facente funzione (vedi Art. 20), oltre alla penalizzazione di due punti in classifica. La Squadra che rinuncia n. 4 volte alla disputa di una gara viene esclusa dal proseguo del Campionato Provinciale LNCA (su decisione del Giudice Sportivo). Verificandosi l'esclusione nel corso della Regular Season, la classifica non subisce mutamenti, salvo l'attribuzione di tre punti (0-6 tavolino) alle Squadre che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Squadra esclusa.

Comma B) Esclusione per motivi disciplinari

In caso di gravi incidenti attribuiti a tesserati o sostenitori di una Squadra, il Comitato Organizzatore può decretare, a suo insindacabile giudizio, l'estromissione della Squadra dal campionato, oltre a eventuali sanzioni comminate dagli organi

disciplinari, senza dover alcun rimborso della quota d'iscrizione. Per tutte le gare da disputarsi della Squadra estromessa, vale quanto previsto nel comma A) e il Comitato Organizzatore si riserva di richiedere ai Responsabili di Squadra risarcimento dei danni procurati (materiali o di immagine da quantificare).

ARTICOLO 9. MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO

Comma A) Mancata presentazione

La mancata presentazione in campo entro il tempo concesso di ritardo comporterà, a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, la perdita della gara. Il D.d.G. dell'incontro segnala nel suo referto l'eventuale successivo arrivo della squadra, così da evitare che la stessa venga considerata rinunciataria.

Comma B) Causa di forza maggiore

Le squadre che non si presentano in campo nei tempi previsti per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiscono la punizione sportiva della gara persa, che è rimessa in calendario e disputata come previsto (vedi recupero gare). L'eventuale inconveniente deve essere comunicato e dimostrato al Comitato Organizzatore entro le ventiquattro ore successive alla gara.

ARTICOLO 10. TEMPO DI ATTESA SQUADRA

Le Squadre ritardatarie che, comunque, entrano in campo entro i 10 minuti di attesa previsti dal Regolamento, avendo precedentemente espletato le formalità di rito (i.e., presentazione distinte di gara e controllo dei documenti da parte del D.d.G.) sono ammesse alla disputa della gara. Il tempo di attesa delle Squadre è sempre a discrezione del D.d.G. o del Comitato Organizzatore, che in casi eccezionali possono allungare tale attesa. I 10 minuti di attesa sono da richiedere esclusivamente se non si raggiunge il numero minimo per giocare (n. 3 Giocatori). Se il numero minimo è raggiunto la partita deve cominciare ugualmente anche se la squadra non ha n. 3 Giocatori schierabili.

ARTICOLO 11. NUMERO MINIMO GIOCATORI DA SCHIERARE IN CAMPO

La gara viene considerata regolare se in campo vengono schierati un minimo di n. 3 Giocatori. La gara viene sospesa quando la Squadra rimane in campo con meno di n. 3 Giocatori.

ARTICOLO 12. DISTINTA DI GARA E DOCUMENTI DA PRESENTARE AL D.D.G.

È fatto obbligo a tutte le Squadre, tramite il Responsabile di Squadra o facente funzione, presentare al D.d.G. la distinta completa in ogni sua parte (duplice copia). È obbligatorio presentare la distinta di gara stampata dall'apposita funzione presente sul sito web del CAI (www.caisoccer.it) almeno 10 minuti prima dell'orario previsto per l'incontro. Il Comitato Organizzatore può derogare - per casi eccezionali - all'obbligo di presentazione delle distinte prodotte utilizzando l'apposita funzione presente sul sito web, consentendo la presentazione di distinte redatte a mano, nel formato pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale numero 1 e inviato via e-mail ai Responsabili di Squadra dal Comitato Organizzatore. La distinta deve contenere i seguenti dati:

- i. Tabellino gara (data svolgimento, colori sociali, squadra avversaria);
- ii. Cognome e nome dei Giocatori;
- iii. Numero documento di identificazione rilasciato dall'autorità;
- iv. Indicazione numero di maglia dei Giocatori;
- v. Indicazione nominativo capitano della squadra e del vice-capitano;
- vi. Indicazione nominativo e documento di identificazione del Responsabile di Squadra (se presente);
- vii. Indicazione nominativi e documenti di identificazione di altri Dirigenti/Tecnici/Medico (se presenti).

Solo i Giocatori e i Dirigenti/Tecnici presenti in distinta hanno il diritto di entrare nel recinto di gioco. I Giocatori squalificati e i Dirigenti/Tecnici inibiti devono essere depennati dalla distinta da presentare al D.d.G., per non incorrere in sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo, come previsto dal Regolamento per posizioni irregolari.

ARTICOLO 13. IL DIRETTORE DI GARA ("D.D.G.")

Le gare sono dirette da D.d.G. designati dalla Commissione Arbitri. Le decisioni prese non sono impugnabili. I D.d.G. hanno il dovere di redigere il rapporto di gara completo in tutte le sue parti e, su richiesta del Giudice Sportivo o della Commissione Disciplinare, in caso di fatti o circostanze di dubbia interpretazione da parte della giustizia sportiva, avvenute prima, durante o dopo la gara, hanno il compito di redigere un supplemento di rapporto di gara. Inoltre, rispondono del loro operato tecnico o comportamentale esclusivamente alla Commissione Arbitri che agisce in piena autonomia. Il tempo di attesa del D.d.G. da parte delle Squadre è fissato in 20 minuti dall'orario ufficiale della gara. Trascorso tale periodo, le due Squadre possono affidare la direzione della gara ad un D.d.G. presente sul campo ovvero in subordine a persona scelta di comune accordo dalle Squadre. In questo caso i due Dirigenti Accompagnatori devono sottoscrivere una dichiarazione di reciproco consenso su apposita modulistica "nulla osta". In tal caso, la Squadra ospitante (prima nominata nel calendario gare) provvede per tempo o comunque nelle 24 ore successive alla gara, a far pervenire al Comitato Organizzatore il nulla osta. I D.d.G. scelti di comune accordo devono, inoltre, consegnare le distinte di gara, presenziare al controllo degli elenchi e dei documenti e controfirmare per "presa visione" le distinte di gara delle Squadre. In caso di mancato accordo sulla designazione di un D.d.G. "non ufficiale", la gara viene rinviata. Nel caso di mancato arrivo del D.d.G., la Squadra ospitante è tenuta a contattare tempestivamente (almeno 10 minuti prima dell'inizio della gara) il Pronto Arbitri, che si attiva per rintracciare e inviare nel limite delle disponibilità (entro un massimo di 30 minuti) un D.d.G. di riserva (Pronto Arbitri tel. 334 9422672 o 348 0082468).

ARTICOLO 14. RICONOSCIMENTO GIOCATORI E/O DIRIGENTI

Il D.d.G., prima dell'incontro, è tenuto al riconoscimento dei Giocatori, dei Dirigenti e/o Tecnici che sono elencati nelle apposite distinte: tale riconoscimento avviene

negli spogliatoi o nei pressi del campo di gioco. Il riconoscimento avviene tramite il controllo dei documenti di identità, contemporaneamente alla lettura della distinta completa dei dati richiesti. È obbligatorio consegnare una copia della propria distinta agli avversari. In assenza dei documenti rilasciati dalle autorità (carta d'identità/patente/passaporto o altro documento rilasciato dalle autorità competenti, munito di foto riconoscibile), il D.d.G. o il Comitato Organizzatore, solo per conoscenza diretta e certa del Giocatore e/o Dirigente, può autocertificare l'identità del tesserato ed autorizzarne l'ingresso in campo.

ARTICOLO 15. VISIONE DEI DOCUMENTI UFFICIALI DI RICONOSCIMENTO

Il Responsabile di Squadra, o facente funzione, può richiedere in visione al D.d.G. i documenti di riconoscimento dei Giocatori o Dirigenti/Tecnici in distinta della squadra avversaria, prima, durante l'intervallo o subito dopo il termine della gara.

ARTICOLO 16. DISCIPLINA PRIMA, DURANTE E DOPO LA GARA

Le Squadre partecipanti sono responsabili del comportamento dei propri tesserati e, per responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Eventuali danni provocati dai propri tesserati e/o sostenitori alle strutture dei centri sportivi (e.g., campo, docce, spogliatoi, recinzioni, gradinate, automobile del D.d.G.), qualora non vengano individuati i colpevoli, devono essere risarciti direttamente dalle Squadre nella persona del Responsabile di Squadra. Ogni Squadra ha l'obbligo di provvedere all'assistenza del D.d.G. e dei suoi Assistenti.

ARTICOLO 17. OSSERVATORI (COMMISSARI) DI CAMPO

Il Comitato Organizzatore e la Commissione Arbitri possono inviare propri incaricati, in veste di Osservatori, con il compito di controllare la regolarità della gara. Gli Osservatori devono redigere apposito rapporto, in particolare sull'andamento dell'incontro, dei tesserati in campo e dei sostenitori, se necessario, possono assistere e tutelare il D.d.G. e possono invitare i Dirigenti delle Squadre a prendere provvedimenti volti al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre possono segnalare fatti o azioni comportamentali da parte di tesserati, sfuggiti (o non valutati) all'attenzione del D.d.G.

ARTICOLO 18. ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA – GRADI DI GIUDIZIO

Gli Organi di Giustizia Sportiva hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una gara o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva organizzata da CAI. Accertano il regolare andamento della gara e dispongono in merito alla sua omologazione. L'esercizio della giurisdizione si svolge in due gradi di giudizio. Gli Organi di Giustizia Sportiva a ciò preposti sono:

- i. Il Giudice Sportivo (1° grado di giudizio);
- ii. La Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio).

Comma A) Giudice Sportivo di 1° grado

Il Giudice Sportivo (1° grado di giudizio) giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione di decisioni tecnico/regolamentari di competenza del

D.d.G. Agisce in conformità con quanto previsto dal Regolamento. Il procedimento in ordine alle infrazioni commesse ed alle sanzioni punitive si svolge sulla base dei documenti ufficiali: i.e., rapporto del D.d.G., dell'eventuale Osservatore di Campo, e se necessari, supplementi di rapporto su richiesta specifica. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e dei sostenitori. Ha competenza su:

- i. illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- ii. omologazione delle gare;
- iii. accertamento della posizione dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
- iv. accertamento della regolarità del tesseramento;
- v. reclami presentati dai Tesserati;

Comma B) Commissione Disciplinare di 2° grado

La Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio) è composta da tre membri di cui uno nominato dal Comitato Organizzatore, uno nominato dalla Commissione Arbitri e uno nominato dalla Lega Nazionale Calcio Amatoriale. La Commissione Disciplinare è competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Squadre, nei casi di illecito sportivo ovvero violazione dei regolamenti vigenti. Il procedimento è instaurato su reclamo esposto dalle Squadre (attraverso il Responsabile di Squadra) o dai singoli tesserati e deve essere spedito a mezzo raccomandata a/r al Comitato Organizzatore (Via della Conciliazione n. 45/A Scala B, Piacenza) ovvero recapitato brevi manu entro i tre giorni feriali successivi alla data di pubblicazione del provvedimento disciplinare contestato.

Comma C) Facoltà degli Organi di Giustizia Sportiva

Verificandosi, nel corso della gara, fatti non contemplati dal Regolamento e comunque non riguardanti il regolamento tecnico, di esclusiva competenza del D.d.G., spetta agli Organi di Giustizia Sportiva di stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara stessa. Spetta a loro omologare il risultato acquisito sul campo oppure adottare decisioni diverse quali: l'annullamento della gara, la punizione sportiva di una o entrambe le Squadre, la ripetizione della gara stessa. Tra i fatti idonei a impedire o alterare il regolare andamento dell'incontro rientra il cosiddetto errore tecnico, che consiste nell'erronea applicazione, da parte dell'Arbitro, di norme o regole di gioco, al di fuori della sua discrezionale valutazione. L'errore tecnico deve risultare dal referto, dai suoi allegati o da atto integrativo dello stesso o eventuali filmati della gara, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

ARTICOLO 19. DEFINIZIONI DELLE SANZIONI A GIOCATORI

Comma A) Recidiva

Durante la Regular Season, i Giocatori che raggiungono la terza ammonizione incorrono nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Al termine della Regular

Season le ammonizioni accumulate sono azzerate. Si dà per inteso che un Giocatore, che riceve la terza ammonizione durante l'ultimo incontro valido per la Regular Season, deve in ogni caso scontare un turno di squalifica nel corso della prima gara di Play Off. Durante i Play Off, i Giocatori che raggiungono la seconda ammonizione incorrono nella squalifica per una gara, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Comma B) Espulsioni dal campo

I Giocatori espulsi subiscono una squalifica di una o più giornate da scontarsi in gare di campionato. Un portiere che, all'interno della propria area di rigore, nel tentativo di intervenire sul pallone, commette un fallo che impedisca una chiara occasione da rete per la Squadra avversaria, non viene sanzionato con un'espulsione, bensì con una ammonizione (non rientrano in tale regola i portieri rei di interventi violenti o di interventi atti ad impedire volontariamente una chiara occasione da gol).

Comma C) Squalifiche per fatti accaduti dopo gara

Le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo per fatti accaduti dopo la gara devono essere scontate a partire dalla data di pubblicazione della delibera comparsa sul Comunicato Ufficiale.

Esecuzione delle sanzioni:

- i. Le gare, in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli organi disciplinari. Nel caso di annullamento della gara, il Giocatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva.
- ii. Se la Squadra rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio Giocatore squalificato non avrebbe potuto prender parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata ed il Giocatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. Nel caso in cui la squadra avversaria non si presenti alla gara, per il Giocatore squalificato della squadra presente, si considera la squalifica come scontata.

Comma D) Squalifiche di uno o più Giocatori per gravi episodi di violenza o per rissa

Nel caso in cui il Giudice Sportivo, la Commissione Disciplinare o il Comitato Organizzatore accertino la responsabilità soggettiva da parte di un tesserato che si sia reso colpevole di rissa o di episodi di inaudita violenza, la Commissione Disciplinare ne decreterà immediatamente l'estromissione da qualsiasi competizione organizzata da CAI. Nel caso in cui i responsabili di tali atti siano due o più tesserati della medesima Squadra, l'estromissione da tutte le competizioni è comminata all'intera squadra.

Comma E) Squalifiche a tempo

Durante tutto il periodo della squalifica, i Giocatori e i Dirigenti/Tecnici non

possono partecipare ad alcuna attività CAI, né assumere incarichi diversi dalla posizione assunta con il tesseramento.

Comma F) Sospensione cautelare

Gli Organi di Giustizia Sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Comma G) Riabilitazione

I tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, possono essere riabilitati dal Comitato Organizzatore, che può avvalersi di competenti e qualificati pareri a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni di ordine morale, sociale o sportivo (dopo aver scontato almeno un terzo della pena).

Comma H) Sospensione delle pene

Il Comitato Organizzatore a seguito di richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato da parte di un tesserato, quando ricorrono particolari condizioni:

- Mancato appello agli Organi di Giustizia Sportiva da parte dell'avente diritto per cause documentate che ne hanno impedito il ricorso nei tempi previsti;
- Condizioni di particolare valenza morale o sociale dell'interessato che attenua le colpe ascritte;

Sentito competenti e qualificati consulenti di sua nomina chiamati ad esprimere parere nel merito può decidere di:

- Rigettare la richiesta ove non esistano elementi probanti;
- Sospendere la punizione.

Possono fruire della sospensione delle pene inflitte quei tesserati che, a seguito di iniziative sociali e/o di volontariato promosse dal CAI, vengano inseriti nelle stesse con incarichi di responsabilità, con obbligo di comportamento corretto e consono all'incarico a loro affidato (dopo aver scontato almeno un terzo della pena). Eventuale reiterazione dei fatti addebitati in precedenza comportano l'annullamento della decisione salvo maggiori punizioni a carico del tesserato.

Comma I) Inasprimento sanzioni / recidiva

Le Squadre o i tesserati, che dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dal Regolamento commettono ulteriore violazione della medesima gravità e nella medesima stagione sportiva in corso, sono sottoposte ad aggravamento della sanzione. Solo su fatti gravi e specifici spetta agli organi disciplinari fissare i limiti dell'aggravamento delle sanzioni tenuto conto dei precedenti disciplinari. Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara per motivi disciplinari, viene applicata la penalizzazione in punti in classifica (da quantificare).

Comma L) Accertamenti

Il Comitato Organizzatore ha la facoltà di accertare d'ufficio la posizione dei tesserati. Eventuali posizioni di doppio tesseramento, tesseramento o trasferimento non consentito, mancato tesseramento o falsificazioni sono denunciate alla Commissione Disciplinare per il deferimento delle Squadre sottoposte a controllo.

ARTICOLO 20. SANZIONI A SQUADRE - DIRIGENTI - GIOCATORI -

Comma A) Sanzioni a Squadre

- i. Ammonizione;
- ii. Ammonizione con diffida;
- iii. Ammende;
- iv. Penalizzazione punti in classifica (vedi casistica);
- v. Radiazione.

Comma A-bis) Sanzioni alle Squadre per posizioni irregolari di propri tesserati

- i. Giocatori non tesserati dalla Squadra e schierati in campo in gare di campionato:
 - Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
 - Inibizione al Responsabile di Squadra o facente funzione;
 - Squalifica al Giocatore;
 - Ammenda alla Squadra.
- ii. Giocatori con doppio tesseramento o tesseramento con Società F.I.G.C. non ammesso dal presente regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis:
 - Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite) e possibilità di penalizzazione di un ulteriore punto in classifica;
 - Annullamento del tesseramento Giocatore;
 - Squalifica al Giocatore;
 - Inibizione del Responsabile di Squadra o facente funzione.
- iii. Giocatori squalificati e impiegati in gare di campionato:
 - Perdita della gara per 0-3 o peggior risultato sul campo; (si intende "peggior risultato sul campo" un risultato che implichi una sconfitta con più di 3 gol di scarto, oppure con 3 gol di scarto ma con un maggior numero di reti subite);
 - Inibizione al Responsabile di Squadra o facente funzione;

- Squalifica al Giocatore per una ulteriore gara e, su decisione del Comitato Organizzatore, per una gara aggiuntiva, causa recidiva;
 - Ammenda alla Squadra.
- iv. Dirigenti/Tecnici inibiti e presenti in gare di campionato (Giocatori squalificati impiegati come Dirigenti/Tecnici):
- Inibizione/squalifica con recidiva;
 - Ammenda alla Squadra.
- v. Dirigenti/Tecnici inibiti e impiegati in gara ufficiali come Giocatori.
- Si faccia riferimento al punto iii per presente comma.
- vi. Penalizzazioni
- Vengono comminati punti di penalizzazione in classifica nei seguenti casi: (a discrezione del Giudice Sportivo)
 1. Rinuncia a gare di campionato senza preventiva comunicazione al Comitato Organizzatore (1 punto);
 2. Giocatori tesserati per Società F.I.G.C. non ammessi dal presente regolamento non ammesso dal presente regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis (1 punto);
 3. Rinuncia a partecipare alla gare per motivi non ammissibili (1 punto);
 4. Rinuncia e ritiro dal campo durante una gara, per proteste o altri motivi non ammissibili escluso cause di forza maggiore (e.g., gravi incidenti fisici occorsi a Giocatori) (2 punti);
 5. Atti di violenza tra tesserati e/o sostenitori che provocano risse che rendono ingovernabile la disputa della gara e che procurano danni a persone, o strutture del centro sportivo (punti da quantificare).

Comma B) Sanzioni a Dirigenti/Tecnici

- i. Ammonizione con diffida;
- ii. Inibizione a tempo a seguito di allontanamento dal campo o per fatti accaduti al termine della gara;
- iii. Inibizione a tempo per fatti accaduti durante la gara.

Il compimento di atti che configurino gli estremi dell'illecito sportivo o possano alterare il regolare svolgimento di una gara o di una manifestazione o il corretto funzionamento della giustizia sportiva comporta una pena da 1 a 5 anni di squalifica.

Comma C) Sanzioni a Giocatori

- i. Terza ammonizione in gare differenti (1 giornata di squalifica);
- ii. Espulsione per somma di ammonizioni in campo (1 giornata di squalifica);

- iii. Proteste o/e comportamenti irrispettosi nei confronti dei D.d.G. (da 1 a 3 giornate di squalifica);
- iv. Offese, ingiurie (da 1 giornata a 2 mesi di squalifica);
- v. Atti gravemente offensivi (da 1 a 3 mesi di squalifica);
- vi. Atteggiamenti minacciosi semplici (da 2 a 4 giornate di squalifica);
- vii. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi (da 3 giornate a 2 mesi di squalifica);
- viii. Scorrettezza in azione di gioco (da 1 a 4 giornate di squalifica);
- ix. Scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (da 2 giornate a 4 mesi di squalifica);
- x. Atto di violenza in azione di gioco (da 1 a 3 mesi di squalifica);
- xi. Atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso (da 4 mesi a 1 anno di squalifica);
- xii. Atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima occasione (da 8 mesi a 2 anni di squalifica).
- xiii. Costituisce protesta o/e comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione;
- xiv. Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendenti a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; ingiuria e sputo costituiscono forme di offesa gravi;
- xv. Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività;
- xvi. Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole di gioco o del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza;
- xvii. Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto.

ARTICOLO 21. INSTAURAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Comma A) Organi di prima istanza (Giudice Sportivo)

I procedimenti disciplinari sono instaurati:

i. D'ufficio

Sulla base dei documenti ufficiali riconosciuti (i.e., rapporto del D.d.G., del Commissario di Campo oltre che su segnalazione dell'Ufficio Tesseramenti per irregolarità di tesseramento).

ii. Su reclamo della Squadra

Con le modalità successive previste per quanto concerne:

- La regolarità di svolgimento delle gare;
- La posizione irregolare dei Giocatori che hanno partecipato alle gare;
- La regolarità dei tesseramenti.

Comma B) Organi di seconda istanza (Commissione Disciplinare)

- i. Su reclamo di parte avverso le decisioni adottate dall'organo di prima istanza, con le modalità precisate.

ARTICOLO 22. NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI

Sono legittimati a proporre reclamo in base al presente regolamento le Squadre ed i tesserati aventi interessi diretti. Qualora vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le Squadre ed i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono i Responsabili di Squadra e/o i Tesserati che:

- Compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare o di una manifestazione;
- Inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva.

I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate.

i. Inammissibilità dei ricorsi

- Reclami sull'operato e sulle competenze tecniche del D.d.G. (fatto salva la fattispecie del cd. errore tecnico);
- Reclami per squalifiche a Giocatori fino a 2 giornate;
- Reclami per inibizione a Dirigenti fino a 15 giorni;
- Reclami per ammende fino a € 30,00.

ii. Rigetto dei ricorsi

- Tassa reclamo non versata;
- Mancato invio del preannuncio di reclamo a mezzo e-mail;
- Mancato invio della copia alla Squadra controparte a mezzo raccomandata;
- Mancata presentazione nei tempi stabiliti.

iii. Reclamo presso il Giudice Sportivo (1° Grado di giudizio)

I reclami presentati in prima istanza devono essere preannunciati con e-mail da inviare all'indirizzo segreteria@caisoccer.it entro le 24 ore successive alla gara a cui ci si riferisce. Entro tre giorni dalla gara stessa, la reclamante deve far pervenire, tramite raccomandata a/r o consegnati a mano presso il Comitato Organizzatore, i motivi dettagliati del reclamo, che devono essere inviati in copia tramite raccomandata alla Squadra direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle Squadre possono essere richiesti presso il Comitato Organizzatore). La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare. La controparte può, in un tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie contro deduzioni alla commissione giudicante. Dopo il termine della Regular Season (pertanto durante lo svolgimento dei Play Off), i reclami devono essere consegnati a mano presso la Segreteria Organizzativa del CAI entro le ore 18.00 del giorno feriale successivo alla gara.

Reclamo presso la Commissione Disciplinare (2° Grado di giudizio)

I reclami presentati in seconda istanza devono essere preannunciati con e-mail da inviare entro le 24 ore susseguenti alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I reclami presentati in seconda istanza devono essere inviati per raccomandata a/r o consegnati a mano presso la Segreteria Organizzativa del CAI, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi devono ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla Commissione Disciplinare. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro tre giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie contro deduzioni. Con riguardo alle decisioni della Commissione Disciplinare non è possibile fare ricorso. Dopo il termine della Regular Season, non è consentito ricorrere agli altri organi di Disciplina, pertanto durante lo svolgimento dei Play Off, l'unico grado di giudizio è quello del Giudice Sportivo.

ARTICOLO 23. TASSE RECLAMO

Tutti i reclami presentati nella forma prevista dal Regolamento devono essere accompagnati dalla relativa tassa come sotto indicato:

- | | |
|--|----------|
| i. Reclamo al Giudice Sportivo (1° grado di giudizio) | € 100,00 |
| ii. Reclamo alla Commissione Disciplinare (2° grado di giudizio) | € 200,00 |

Il mancato versamento della tassa reclamo costituisce motivo di rigetto del reclamo stesso. Nel caso di accoglimento del reclamo, le tasse versate vengono restituite ovvero addebitate alla Squadra soccombente.

ARTICOLO 24. SANZIONI PECUNIARIE

Ammende alle Squadre (oltre le sanzioni disciplinari):

Distinta di gara incompleta dei riferimenti dei documenti di identificazione dei Giocatori		€ 10,00
Distinta di gara non regolamentare (i.e., non stampata dal web ovvero non conforme ai moduli autorizzati)		€ 10,00
Ritardata consegna della distinta di gara		€ 30,00
Ritardata presenza in campo		€ 30,00
Divisa incompleta o non regolamentare (non omogenea fra i Giocatori in campo della medesima squadra, escluso il portiere)	per unità	€ 5,00
Mancanza numero di maglia	per unità	€ 1,00
Divise non regolamentari	per unità	€ 5,00
Mancanza palloni di gara		€ 10,00
Mancanza delle divise alternative per le Squadre ospitanti ovvero alternativamente delle pettorine		€ 50,00
Presentazione alla gara con divise diverse dai colori comunicati da parte delle Squadre ospiti		€ 50,00
Mancata presentazione		€ 200,00
V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione, avvisando il Comitato Organizzativo entro le ore 18.30 dello stesso giorno		€ 50,00
V.D. RINUNCIA 1 - mancata comunicazione, senza alcun avviso oppure dopo la chiusura della Segreteria Organizzativa del CAI (ore 18.30)		€ 200,00
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo consentito		€ 50,00
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente Giocatori		€ 100,00
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare		€ 200,00
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta		€ 200,00
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti		€ 200,00
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento Giocatore		€ 100,00
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento Giocatore		€ 300,00

V.D. DELIBERA 3 - Giocatore squalificato		€ 50,00
V.D. DELIBERA 4 - Giocatore F.I.G.C. non ammesso dal presente regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis		€ 150,00

ARTICOLO 25. COLORI DELLE DIVISE DI GARA

Le Squadre, all'atto dell'iscrizione, sono obbligate a dare comunicazione dei propri colori delle divise di gara. Le Squadre ospitanti, o prime nominate, qualora nelle gare di campionato dovessero presentarsi con colori uguali o confondibili con quelli della Squadra avversaria (decisione a discrezione del D.d.G.), devono sostituire le proprie divise con altre di riserva di altro colore e comunque non confondibile (in mancanza della seconda divisa, è consentito l'utilizzo di pettorine). Le Squadre ospiti devono comunque presentarsi sempre con le maglie con il colore dichiarato. Si invitano comunque i Responsabili delle Squadre ad accordarsi per tempo circa i colori delle maglie.

ARTICOLO 26. PALLONI DI GARA

Ogni Società dovrà presentare al D.d.G. almeno tre palloni regolamentari (pallone modello n. 4 a rimbalzo controllato). La Squadra ospitante dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni, a seconda dell'ubicazione dell'impianto sportivo. Per buona norma, la scelta del pallone di gara viene decisa dai capitani delle Squadre. In assenza di accordo, la decisione definitiva spetta al D.d.G.

ARTICOLO 27. PARASTINCHI

L'utilizzo dei parastinchi non è obbligatorio, ma il D.d.G. non ha l'obbligo di verificarne la presenza e comunque non è consentito ad alcun Giocatore di giocare con i calzettoni abbassati.

ARTICOLO 28. NUMERAZIONE MAGLIE

Per dovere di identificazione delle due squadre da parte del D.d.G., queste si devono presentare in campo con la numerazione sulle maglie. La numerazione deve essere dal n° 1 al n° 99. È consentito, in caso di necessità, l'uso di pettorine che comunque devono essere indossate sopra le maglie numerate. Ogni mancanza viene sanzionata con ammenda a carico delle Squadre inadempienti.

ARTICOLO 29. PETTORINE PER RISCALDAMENTO GIOCATORI IN PANCHINA

I Giocatori in panchina che effettuano il riscaldamento a bordo campo, devono indossare delle pettorine o indumenti diversi dai colori dei Giocatori in campo.

ARTICOLO 30. SCARPE DA GIOCO

Nei campi in erba sintetica è vietato l'uso di scarpe da calcio con tacchetti (sia di metallo che di plastica).

ARTICOLO 31. COMUNICATO UFFICIALE - OBBLIGO DI CONSULTAZIONE

Il Comunicato Ufficiale è l'unico documento riconosciuto per trasmettere alla

Squadra tutte le notizie riguardanti l'attività in svolgimento e viene pubblicato ogni lunedì entro le ore 15.00. Si dà per letto una volta pubblicato sul sito web del CAI (www.caisoccer.it). Viene inviato al servizio di informazione alle Squadre tramite e-mail. In caso di giornata festiva, viene pubblicato nella giornata successiva. Eventuali comunicazioni da parte del Comitato Organizzatore dopo l'uscita del Comunicato Ufficiale devono essere ufficializzate e pubblicate sul Comunicato Ufficiale successivo.

ARTICOLO 32. DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE

L'iscrizione e partecipazione al Campionato Provinciale LNCA sottintende la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento e delle Norme di Partecipazione inserite ed in nessun caso può essere impugnato.

ARTICOLO 33. LEGGE SULLA PRIVACY

Consenso ai sensi della Legge 675 del 31 Dicembre 1996: tutele delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dati. Le Squadre, con l'iscrizione e il tesseramento dei propri Giocatori e Dirigenti/Tecnici, disposta dalla citata legge, consentono anche, a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini informativi e assicurativi previsti. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente Normativa.

ARTICOLO 34. PREMIO DISCIPLINA (FAIR PLAY)

Secondo i principi su cui si fonda l'attività di CAI (lealtà, solidarietà e rifiuto di qualsiasi forma di violenza), il premio Fair Play assume un valore paragonabile alla vittoria del campionato, pertanto, per decretare la Coppa Fair Play, ad ogni squadra è assegnato un punteggio secondo i criteri esposti qui di seguito:

V.D. RINUNCIA 1 - data comunicazione	punti n.	5
V.D. RINUNCIA 1 - non data comunicazione	punti n.	10
V.D. RINUNCIA 2 - presentazione fuori tempo massimo	punti n.	5
V.D. RINUNCIA 3 - numero insufficiente Giocatori	punti n.	5
V.D. RIFIUTO - rifiuto di giocare	punti n.	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per protesta	punti n.	15
V.D. RITIRO SQUADRA - per incidenti	punti n.	50
V.D. DELIBERA 1 - doppio tesseramento Giocatore	punti n.	15
V.D. DELIBERA 2 - non tesseramento Giocatore	punti n.	15
V.D. DELIBERA 3 - Giocatore squalificato	punti n.	10

V.D. DELIBERA 4 - Giocatore F.I.G.C. non ammesso dal presente regolamento ai sensi dell'Art. 5, Comma 2-bis	punti n.	10
Penalizzazione punti Classifica	punti n.	5
Ammonizione	punti n.	1
Ammonizioni Dirigenti	punti n.	5
Ammonizione con diffida a Squadra	punti n.	10
Squalifica Giocatori	punti n.	3
Squalifica Giocatori a tempo	punti n.	15
Inibizione Dirigenti	punti n.	10
Proposte radiazione	punti n.	70
Estromissione Squadre	punti n.	150

Le Squadre che al termine della Regular Season raggiungono il punteggio fair play di 150 non hanno diritto a partecipare ai Play Off: tale decisione viene presa a discrezione del Comitato Organizzatore. Le Squadre che durante lo svolgimento dei Play Off superano i 20 punti fair play, su decisione del Comitato Organizzatore, vengono escluse dal proseguo della Competizione.

ARTICOLO 35. INGRESSO IN CAMPO

All'ingresso in campo i D.d.G. invitano le due formazioni a scambiarsi il saluto con stretta di mano a centrocampo, per evidenziare sempre più la sportività tra tutti i Giocatori.

ARTICOLO 36. NORME NON CONTEMPLATE

Per tutte le norme non contemplate in queste pagine, si fa riferimento alle regole emanate dalla F.I.G.C.